

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Fondata nel 1841

ACCORDO AZIENDALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
IMPIEGATIZIO E SUBALTERNO

Il giorno 14 dicembre 1956, in Pesaro

fra

- la CASSA DI RISPARMIO DI PESARO, rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, AVV.COMM. GIULIO GIOVANELLI, assistito dal Direttore Generale, COMM.RAG. FRANCESCO TEDESCHI

e

- la FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B.), rappresentata dal RAG. AMATO GALLAMINI - Membro del Direttivo Centrale - assistito dal Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Pesaro, signor OTELLO GODI

p r e m e s s o

a) che, in virtù della adesione data all'Accordo nazionale stipulato fra l'A.C.R.I. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori il 27 luglio 1956, la CASSA DI RISPARMIO DI PESARO ha assunto l'obbligo di migliorare, con decorrenza 1° gennaio 1957, il trattamento economico del dipendente personale, utilizzando, a tal fine, un importo corrispondente all'8% (otto per cento) dell'ammontare lordo delle retribuzioni del mese di giugno 1956; ragguagliate ad anno, esclusi gli assegni familiari;

b) che, con altro Accordo nazionale, stipulato fra l'A.C.R.I. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori il 7 novembre 1956, sono state fissate le misure e le modalità di corresponsione della indennità di contingenza, della indennità di mensa e della indennità di rischio, e sono state convenute le misure massime delle indennità di carica, se ed in quanto dovute;


c) che pertanto deve ora procedere alla determinazione del trattamento economico da praticarsi dalla Cassa di Risparmio di Pesaro al dipendente personale bancario con decorrenza 1° gennaio 1957,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1°) Il presente Accordo si applica al personale impiegatizio e subalterno della Cassa di Risparmio di Pesaro appartenente all'organico del ramo credito.

2°) Con decorrenza 1° gennaio 1957, il trattamento economico del personale specificato nel precedente articolo 1° viene aumentato utilizzando un importo corrispondente all'8% (otto per cen-

./.



to) delle retribuzioni lorde in atto nel giugno 1956, ragguaglia-
te ad anno, esclusi dal computo gli assegni familiari.

3°) Il trattamento economico determinato come all'art.2 ri-
sulta dalle Tabelle "A" e "B" che si allegano al presente Accor-
do, di cui formano parte integrante, e si applica al personale
che sarà in servizio alla data del 1° gennaio 1957 ed a quello
che sarà assunto dopo la stessa data.

4°) Il trattamento economico di cui al presente Accordo, fat-
ta esclusione della "Indennità di rischio", è variabile in rela-
zione al mutamento del costo della vita, con le modalità in vi-
gore e con quelle che potranno essere, in prosieguo di tempo,
concordate dall'A.C.R.I. con le competenti Organizzazioni Sinda-
cali dei Lavoratori.

5°) Il presente Accordo ha la durata di anni due dal 1° gen-
naio 1957 e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in
biennio, ove non venga disdettato da una delle parti almeno tre
mesi prima della scadenza.

6°) La regolamentazione prevista dal presente Accordo abroga
e sostituisce quella contenuta negli Accordi economici azienda-
li precedentemente stipulati.

7°) Ai sensi del r.d. 12 agosto 1937 n.1757, l'esecutività
del presente Accordo è subordinata al nulla osta del superiore
Organo di Vigilanza.

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Il Presidente


F/to Giovanelli

Il Direttore Generale

F/to Tedeschi

FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B.)

F/ti Gallamini - Godi



CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

ACCORDO AZIENDALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
 IMPIEGATIZIO E SUBALTERNO

TABELLA "A" - STIPENDI

(Importi mensili per 15 mensilità)

	IMPIEGATI		IMPIEGATE		COMMESSI	
	1 [^] cat.	2 [^] cat.	1 [^] cat.	2 [^] cat.	1 [^] cat.	2 [^] cat.
<u>Anni di età</u>						
18 - 19	23.247	18.950	20.611	17.462	---	15.209
19 - 21	28.277	23.814	24.923	21.620	19.938	18.027
<u>Dopo il 21^o anno</u>						
Ol. Perm.						
1 2	33.548	27.618	29.357	25.781	24.246	21.962
2 2	36.065	29.756	31.695	27.795	26.016	23.605
3 2	38.760	32.012	34.210	29.935	27.900	25.248
4 2	41.754	34.506	36.904	32.190	29.906	27.129
5 2	45.109	37.239	39.779	34.565	32.088	29.006
6 2	48.461	39.973	42.653	36.944	34.270	30.882
7 2	51.818	42.702	45.528	39.316	36.451	32.763
8 2	55.175	45.433	48.404	41.692	38.634	34.641
9 2	58.528	48.164	51.281	44.067	40.817	36.522
10 2	61.881	50.896	54.152	46.445	42.999	38.397
11 2	65.234	53.629	57.023	48.818	45.182	40.274
12 2	68.589	56.362	59.906	51.193	47.365	42.155
13 -	71.945	59.092	62.780	53.568	49.547	44.033

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

ACCORDO AZIENDALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
IMPIEGATIZIO E SUBALTERNO

TABELLA "B" - INDENNITA'

1°) INDENNITA' DI CONTINGENZA

(da corrisondersi per 15 mensilità in un anno)

<u>P i a z z e</u>	Personale che ha compiuto il 21° anno ed a quello di età inferiore che fruisce di assegni familiari	Personale di età compresa fra il 18° e il 21° anno
1^ cat. con oltre 200.000 ab.	L. 20.166	L. 13.687
2^ " con pop. fra 50.000 e 200.000 ab.	" 18.034	" 12.243
3^ " con pop. oltre 20.000 e fino a 50.000 ab.	" 15.848	" 10.819
4^ " con pop. oltre 5.000 e fino a 20.000 ab.	" 13.722	" 9.045
5^ " con pop. fino a 5.000 ab.	" 12.630	" 7.778

2°) INDENNITA' DI MENSA

(da corrisondersi per 12 mensilità in un anno)

1^ cat. di piazze (oltre 200.000 ab.)	L. 6.240
2^ " " " (fra 50.000 e 200.000 ab.)	" 5.119
3^ " " " (oltre 20.000 e fino a 50.000 ab.)	" 4.026
4^ " " " (oltre 5.000 e fino a 20.000 ab.)	" 2.722
5^ " " " (fino a 5.000 ab.)	" 2.251

./.

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the upper left quadrant of the page.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries, spanning the middle section of the page.

Lower section of handwritten text, possibly a continuation of the list or notes, located in the bottom third of the page.

TABELLA "B" - INDENNITA'3°) INDENNITA' DI CARICA

(da corrispondersi per 15 mensilità in un anno)

- Capi Ufficio della Direz.Gen. e della Sede Centrale	L.	12.672
- Capi Ufficio delle Dipendenze	"	7.602
- Vice Capi Uff. della Direz.Gen. e della Sede Centrale	"	7.602
- Vice Capi Ufficio delle Dipendenze	"	4.850
- Capo Commesso custode della Direzione Generale	"	2.000

4°) INDENNITA' DI PEGGENZA

(da corrispondersi per 15 mensilità in un anno)

= L'indennità è connessa alla funzione e viene corrisposta, per la durata di questa, ai Titolari di Dipendenze non forniti di grado) =

- Titolari di Agenzie autonome (1^ classe)	L.	4.850
- Titolari di Agenzie aggregate (2^ classe)	"	3.300

5°) INDENNITA' DI RISCHIO

(da corrispondersi per 12 mensilità in un anno)

- Cassieri della Sede Centrale	L.	9.592
- Cassieri delle Filiali	"	7.194
- Cassieri delle Agenzie	"	3.839
- Addetto al Servizio Valori Bollati presso la D.G.	"	5.137
- Commessi di cassa della Sede Centrale	"	2.739

1870

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...